



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende riprendere e portare a compimento un importante lavoro iniziato nella scorsa legislatura e votato solo alla Camera dei deputati; parliamo di un disegno di legge che intendeva escludere dall'ambito di applicabilità del rito abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Occorre chiarire che la scelta di legiferare in tal senso non è guidata da alcun pregiudizio rispetto al valore dei riti alternativi e alla loro portata deflattiva né, tanto meno, si intende introdurre un intervento di tipo punitivo, di tipo, come si dice in maniera poco ortodossa, «forcaiolo», con il portato che può venire rispetto alla diminuzione delle garanzie dell'imputato; non si tratta di questo. Attualmente, anche in caso di delitti di sangue particolarmente efferati, il nostro codice prevede uno sconto di pena per il solo fatto che l'imputato abbia scelto, in una determinata fase processuale, peraltro insindacabile da parte del giudice, il rito abbreviato. Questo aspetto, se lo sommiamo al meccanismo del bilanciamento delle circostanze e dell'applicazione dello sconto di pena proprio del rito abbreviato, porta spesso a condanne decisamente irrisorie rispetto alla gravità, all'efferatezza e alla crudeltà di alcuni delitti. Con la misura che si intende introdurre con il disegno di legge *de quo*, il rito abbreviato e il conseguente sconto di pena di un terzo, non sarebbe esperibile per una serie di delitti particolarmente efferati e di gravissimo allarme sociale, quali: strage, omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con mi-

norenni, omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente, omicidio premeditato, omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio, sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio. E non da ultimo finirebbe con l'essere escluso nei casi di femminicidio. Come noto, nel corso della precedente legislatura, seguendo il solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul, è stato messo in campo e approvato un ampio spettro di interventi che ha toccato gli aspetti più diversi, l'educazione, la prevenzione e, anche, la repressione. Al riguardo merita di essere menzionata, da ultimo, la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, con la quale è stata introdotta la previsione dell'aggravante dell'ergastolo nei casi in cui l'omicidio avvenga all'interno di un rapporto matrimoniale e nei casi di unione civile e convivenza. In un Paese, l'Italia, dove ogni due giorni una donna muore per mano di un uomo, dal 1981, anno dell'abrogazione del delitto d'onore, ad oggi, nessuno si era preoccupato di introdurre l'aggravante dell'ergastolo per gli omicidi commessi all'interno del matrimonio, della convivenza o dell'unione civile.

Con il presente disegno di legge si intende, dunque, continuare sulla strada dell'adozione di misure di contrasto ai delitti di particolare efferatezza, tra i quali spicca senza dubbio alcuno, il femminicidio.

In particolare, l'articolo 1, modificando l'articolo 438 del codice di procedura penale, esclude dall'applicazione del rito abbreviato i procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo, secondo l'impostazione già adottata nel 1987 con la disciplina originaria del nuovo codice di procedura penale, impostazione che, val la pena sottolineare, aveva superato efficacemente il vaglio della Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 23 aprile 1991.

L'articolo 2 introduce nel codice di procedura penale i nuovi articoli 438-*bis*, che consente la richiesta di rito abbreviato, subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto ovvero come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, e 438-*ter* che prevede, in applicazione del principio del giudice naturale e dell'articolo 102 della Costituzione, un rito abbreviato davanti alla corte di assise, quando si pro-

ceda per uno dei delitti su cui essa è competente e per i quali la legge non preveda la pena dell'ergastolo.

L'articolo 3 modifica per coordinamento l'articolo 442 del codice di procedura penale nelle parti in cui presuppone la possibilità di giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo.

L'articolo 4 reca modifiche in materia di decreto che dispone il giudizio abbreviato.

L'articolo 5, con riguardo al concorso di circostanze, modifica l'articolo 69 del codice penale, stabilendo, con riguardo ai delitti contro la persona, il divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti laddove concorrano con le aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numero 1), l'aver agito per motivi abietti o futili e 4), l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, del codice penale.

L'articolo 6 reca norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

c) al comma 6, le parole: «ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte».

Art. 2.

(Rito abbreviato nel dibattimento)

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 438-bis. - *(Rito abbreviato nel dibattimento)*. - 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis

e 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

Art. 438-ter. - (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise).

– 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale)

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

Art. 4.

*(Modifica in materia di decreto
che dispone il giudizio abbreviato)*

1. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*ter*. - *(Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise)*. - 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-*ter* del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 69 del codice penale)

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze attenuanti ad effetto speciale, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei

quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al giudizio abbreviato vigenti prima della predetta data.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00